

Legge Regionale 13 gennaio 1995, n. 1. (1)

“Interpretazione autentica dell'articolo 1 della Legge Regionale 3 aprile 1987, n. 23, concernente l'utilizzazione e l'adeguamento delle procedure e delle provvidenze di cui alla Legge Regionale 28 agosto 1984, n. 40, ai fini del sostegno delle attività turistiche danneggiate dalle recenti calamità naturali”

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 3 aprile 1987, n. 23, vanno interpretate nel senso che le provvidenze di cui alla legge regionale 28 agosto 1984, n. 40, vanno concesse agli esercenti attività di cantieristica navale minore e di tipo artigianale, ritenendosi tali sia le persone fisiche che le persone giuridiche private.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

13 gennaio 1995

Grasso

(1) La presente legge è stata abrogata dall'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 21 (“Riordino normativo ed abrogazione espressa di leggi tacitamente abrogate o prive di efficacia”) vedi l’Allegato sub c), n. 79 della medesima legge.